XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-*bis* Governo *(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)* 141

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 148

ALLEGATO 2 (Relazione approvata) 149

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023. C. 2100 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 144

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 151

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 146

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 152

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 147

AVVERTENZA 147

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 novembre 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

C. 2112-*bis* Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2024.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata oggi a concludere l'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge C. 2112-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, per le parti di propria competenza.

Avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio è

assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte, inoltre, che sono state presentate tre proposte emendative alle parti del disegno di legge di competenza della Commissione *(vedi allegato 1)*. Chiede quindi al relatore, onorevole Volpi, e al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere sulle proposte emendative presentate.

Andrea VOLPI (FDI), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Soumahoro 2112-*bis*/XI/24.1 e Scotto 2112-*bis*/XI/30.1, nonché sull'articolo aggiuntivo Soumahoro 2112-*bis*/XI/34.01.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Soumahoro 2112-*bis*/XI/24.1.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), nel chiedere al Governo un supplemento di riflessione sull'emendamento a sua prima firma 2112-*bis*/XI/30.1, osserva che in una fase come quella attuale di riflessione sulla natura del mercato del lavoro è necessario provvedere alla elaborazione di nuove soluzioni per aiutare la nuova generazione di ragazze e di ragazzi ad accedere ad un contratto a tempo indeterminato. Osserva che il superamento dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e la conseguente possibilità di procedere a licenziamenti senza giusta causa, ha indebolito le tutele del contratto a tempo indeterminato. Inoltre, anche l'introduzione di nuove tipologie di contratti di lavoro precario ha ulteriormente colpito il contratto di lavoro a tempo indeterminato, che anziché porsi come la regola dei rapporti di lavoro rischia di divenire un'eccezione. Osserva che occorrono, quindi, misure a sostegno dei contratti a tempo indeterminato, facendo, a tal proposito, riferimento alla Spagna di Sanchez, dove il contratto a tempo determinato è stato reso meno conveniente di quello a tempo indeterminato. Con riferimento ai dati sull'occupazione, rileva che la Presidente Meloni ha dichiarato l'andamento estremamente positivo dei dati sull'occupazione, senza considerare che nell'ultimo trimestre sono stati superati dalla Grecia e che, in ogni caso, gran parte dei lavoratori versano in una condizione di precarietà, con un aumento dei contratti a tempo indeterminato tra i lavoratori con un'età superiore ai 55 anni. Evidenziando che il rischio a cui si va incontro è quello di un mercato del lavoro con barriere sempre più alte per i giovani – che dunque preferiscono andare all'estero – sottolinea che con la proposta emendativa presentata si propone di introdurre un contributo addizionale da applicare ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con una variazione percentuale crescente al ridursi della durata del contratto, al fine di disincentivarne l'utilizzo. Affermando di essere aperto ad una discussione con le forze di maggioranza sulla determinazione delle richiamate percentuali dei contributi addizionali, ritiene estremamente importante l'approvazione dell'emendamento presentato. Osserva che esso rappresenterebbe un messaggio importante per le nuove generazioni e che condurrebbe inoltre ad un incremento delle entrate previdenziali, tanto più importante in un contesto in cui si registrano pensioni sempre più basse e ritardate nel tempo. A tal riguardo, fa riferimento a due incidenti mortali sul lavoro avvenuti nella giornata di ieri in Irpinia e a Lecce, che hanno coinvolto due uomini rispettivamente di 65 anni e 72 anni caduti dalle impalcature. Ritiene non sia ammissibile che a quelle età si svolgano lavori così usuranti. In conclusione, invita, pertanto, ad un supplemento di riflessione sull'emendamento presentato, auspicando che il Governo possa cambiare il parere contrario formulato.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON, associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Scotto sull'età pensionabile che ritiene sia stata irragionevolmente prolungata dalla riforma Fornero, valuta come non sia questa la sede adatta per una discussione più ampia sul cambiamento di

impostazione della disciplina vigente relativa ai contratti di lavoro.

Marco SARRACINO (PD-IDP), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal collega Scotto, si dichiara sorpreso per il parere del rappresentante del Governo che immaginava maggiormente sensibile al tema della precarietà del lavoro. È questo un problema che non riguarda solo il Meridione, ma l'intero Paese. A tal riguardo, cita i dati recentemente pubblicati da *Il Sole 24 Ore*, secondo cui la Lombardia e il Veneto sarebbero in cima alla classifica delle regioni che presentano il più alto tasso di giovani *under* 35 che sono costretti a spostarsi per ragioni di lavoro. In conclusione, auspica che il Governo, dopo aver condotto su un binario morto la proposta di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro presentata dal Partito Democratico e da altri gruppi di opposizione, possa riservare maggiore attenzione al tema della precarietà del lavoro.

Francesco MARI (AVS), intervenendo per sottoscrivere l'emendamento Scotto 2112-*bis*/XI/30.1, fa presente che le forze di maggioranza – pur comprendendo la gravità delle condizioni in cui versa il mercato del lavoro – preferiscono non adottare misure che possano far realmente fronte al problema della precarietà, limitandosi a proclami sul buon andamento dei dati sull'occupazione. Sostiene l'importanza di introdurre misure che possano attribuire maggiori vantaggi a chi stipula contratti a tempo indeterminato e aumentare i costi per chi invece sceglie contratti a tempo determinato. Ritiene che l'emendamento presentato dal Partito Democratico vada in questa direzione e ribadisce, pertanto, il suo sostegno al medesimo emendamento.

Dario CAROTENUTO (M5S) interviene, al pari del collega Mari, per sottoscrivere l'emendamento Scotto 2112-*bis*/XI/30.1, che ritiene sia da condividere in quanto volto all'introduzione di una misura che potrebbe essere efficace nella lotta al precariato. Osserva che non sono chiare le misure che il Governo e la maggioranza intendono intraprendere per far fronte al lavoro povero e precario. A tal riguardo, rileva che il mantenimento del reddito di cittadinanza sarebbe stata una garanzia minima per evitare lo sconfinamento al di sotto della soglia di povertà.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Scotto 2112-*bis*/XI/30.1 e l'articolo aggiuntivo Soumahoro 2112-*bis*/XI/34.01.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che il relatore ha presentato una proposta di relazione favorevole riferita alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio *(vedi allegato 2)*.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di relazione favorevole presentata dal relatore. Ritiene, infatti, che la manovra di bilancio non conduca ad un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. In particolare osserva che: vi è un aumento delle pensioni minime di soli 3 centesimi al giorno; non vi sono segnali positivi per il pubblico impiego, che anzi viene penalizzato; mancano misure che consentano di recuperare la perdita di potere d'acquisto; è introdotto un blocco del *turn over* al 75 per cento, penalizzando così gli enti locali; la riduzione dell'Irpef è, infine, irrisoria e richiede l'impiego di fondi che si sarebbero potuti utilizzare più fruttuosamente destinandoli alla sanità. Afferma, pertanto, che quella presentata è una manovra di galleggiamento, che non introduce reali innovazioni a fronte di una situazione sociale in estrema difficoltà.

Andrea VOLPI (FDI), *relatore*, in risposta a quanto osservato dal collega Scotto, fa presente che per il triennio 2025-2027 sono state destinate molte più risorse che in passato per cercare di rispondere alle esigenze del mondo del lavoro emerse nel corso del dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Volpi quale relatore presso la V Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la relazione approvata dalla Commissione sarà trasmessa alla Commissione Bilancio.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023.
C. 2100 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dario GIAGONI (LEGA), *relatore*, rammenta che l'accordo in titolo prevede l'istituzione di una nuova organizzazione internazionale, dotata di personalità giuridica, incaricata di gestire progettazione e sviluppo di una piattaforma aerea di 6ª generazione costituita da Italia, Regno Unito e Giappone, che sostituisce la Svezia, originario partecipante del programma. La sede principale dell'organizzazione è nel Regno Unito, presso la città di Reading.

Ricorda che per l'Italia i nuovi velivoli sono destinati a sostituire la flotta *Eurofighter* a partire dal 2035, con una vita operativa estesa fino agli ultimi decenni del secolo, come ribadito dal Governo anche in sede parlamentare.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, rileva che l'azienda capofila del programma per l'Italia è Leonardo S.p.A. È tuttavia prevista la partecipazione anche delle aziende MBDA Italia, Elettronica e Avio GE, oltre che di ulteriori realtà industriali minori individuate anche tra le PMI. Il programma ha quindi l'obiettivo di instaurare un processo di cooperazione tra le aziende capofila del settore difesa, le piccole e medie imprese, i centri di ricerca e le università, al fine di formare un intreccio di competenza capace di mettere a sistema le eccellenze nazionali in ambito accademico ed industriale. L'accordo costituisce dunque un nuovo modello di collaborazione, un volano per lo sviluppo tecnologico e per la crescita a lungo termine delle economie dei paesi coinvolti: le industrie lavoreranno in maniera congiunta con gli attori del mondo accademico per sviluppare tecnologie e capacità impossibili da ottenere singolarmente.

Osserva che la relazione illustrativa del provvedimento sottolinea, inoltre, che il programma GCAP è un'opportunità irrinunciabile, poiché l'organizzazione, tra l'altro, consentirà al sistema Paese di realizzare tecnologie innovative con rilevanti ricadute in termini di occupazione, competenze e *know-how* per tutto l'ecosistema industriale nazionale, costituendo pertanto l'opportunità di costituire il laboratorio scientifico-tecnologico nazionale e di proiettare in un unico programma di lunga durata la visione strategica di sicurezza dell'Italia. Inoltre, rende noto che l'individuazione dello stabilimento nel Regno Unito quale sede principale dell'organizzazione sarà bilanciata dall'assegnazione a favore di rappresentanti italiani e giapponesi delle cariche apicali dell'Agenzia GCAP nei primi anni di funzionamento.

Prima di entrare nel dettaglio del programma GCAP, fa un'ulteriore riflessione riguardante i fattori geopolitici: viviamo in un'epoca particolarmente complessa, è quindi importante cercare di rimanere un passo avanti rispetto alle minacce che crescono ogni giorno. Sottolinea che, attraverso il GCAP, le tre nazioni coinvolte, basate sugli stessi valori di democrazia, libertà, rispetto dei diritti umani e Stato di diritto, potranno sviluppare ulteriormente i rapporti e rafforzarli nel campo della difesa.

Evidenzia, inoltre, che la relazione tecnica allegata al disegno di legge specifica che il fabbisogno di personale dell'Agenzia

GCAP per la sua fase iniziale ammonta a circa 150 unità, divise equamente tra le Parti, mentre a partire da agosto 2025 esso raggiungerà una cifra compresa tra le 380 e le 420 unità. Il personale italiano impiegato nell'Agenzia GCAP sarà prevalentemente personale delle Forze Armate.

Nel dettaglio, l'accordo si compone di 67 articoli, suddivisi in dodici capitoli.

Il capitolo I (articoli 1-5) reca le disposizioni generali, relative allo scopo dell'accordo, all'articolazione in diverse fasi del programma, alla personalità giuridica ed alla capacità di agire dell'organizzazione, all'uso dell'inglese come lingua ufficiale e, infine, all'impegno delle Parti di supportare le attività di importazione, esportazione e trasferimento di materiali e di informazioni relative al programma.

Il capitolo II (articoli 6-8) disciplina la composizione del Comitato direttivo, stabilendo che esso sia presieduto a rotazione, attribuendovi la funzione di guida, direzione, controllo e supervisione del programma e di quanto previsto dall'accordo.

Il capitolo III (articoli 9-13) detta disposizioni relative allo status, alle funzioni ed all'attività dell'Agenzia GCAP. In particolare, l'Agenzia si occupa della gestione complessiva del programma (sotto la direzione strategica del Comitato direttivo), del supporto amministrativo e di segretariato al Comitato direttivo, del coordinamento dei requisiti tecnici presentati dalle Parti, della gestione delle certificazioni (sulla base delle rispettive regolamentazioni nazionali) e delle attività relative all'esportazione dei prodotti.

Il capitolo IV (articoli 14-17) stabilisce che l'Agenzia GCAP sia diretta da un *Chief Executive*, eletto dal Comitato direttivo e responsabile nei suoi confronti, coadiuvato nelle sue funzioni dai direttori delle diverse divisioni dell'Agenzia. Al riguardo, ricordo che è previsto un meccanismo di bilanciamento per la rappresentanza delle Parti nelle figure apicali che sarà dettagliato in un accordo successivo. Quanto ai profili di competenza della Commissione, sottolinea ulteriormente che il personale dell'Agenzia sarà costituito principalmente da funzionari delle amministrazioni delle Parti, in possesso dell'adeguata competenza, tenendo conto dei rispettivi contributi delle Parti, con la possibilità di assumere persone che non siano dipendenti pubblici e, nel caso ci sia bisogno di particolari competenze, per un periodo di tempo limitato, personale di Paesi terzi.

Il capitolo V (articoli 18-21) reca disposizioni relative all'amministrazione finanziaria dell'organizzazione. Il capitolo VI (articoli 22-27) stabilisce che l'Agenzia debba presentare il resoconto delle sue attività relativamente agli obiettivi definiti ed al *budget* approvato dal Comitato direttivo e prevede un sistema di *audit*.

Il capitolo VII (articoli 28-47) sancisce le immunità, i privilegi e le garanzie dell'organizzazione, delle sue proprietà, dei suoi archivi e delle sue comunicazioni ufficiali nonché i privilegi e le immunità dei rappresentanti delle Parti e del personale dell'Agenzia. Sottolinea che è altresì regolamentata l'emissione di documenti di identità per il personale dell'Agenzia e la possibilità dei familiari di svolgere attività lavorativa nei Paesi ospitanti, rispettandone le leggi e non interferendo nei suoi affari interni.

Il capitolo VII (articoli 48-51) definisce le modalità di collaborazione con Paesi terzi e la possibilità di adesione di nuovi Paesi. Inoltre, sancisce l'impegno delle Parti a supportare le reciproche attività di esportazione verso Paesi terzi di materiali e informazioni prodotti tramite il programma, tenendo in considerazione i rispettivi interessi in materia di sicurezza nazionale.

Il capitolo IX (articoli 52-53) reca disposizioni in materia di sicurezza delle informazioni classificate prodotte dall'organizzazione.

Il capitolo X (articoli 54-56) stabilisce l'irresponsabilità delle Parti in merito all'operato dell'organizzazione e delle sue articolazioni interne, introducendo meccanismi di compensazione e collaborazione in caso di responsabilità e richieste di risarcimenti.

Il capitolo XI (articoli 57-60) prevede disposizioni relative alla risoluzione delle

controversie insorte tra le Parti sull'interpretazione e l'applicazione dell'accordo. In particolare, l'articolo 59 riguarda la risoluzione di controversie tra l'Agenzia e i suoi membri relativamente al contratto e alle condizioni di lavoro.

Il capitolo XII (articoli 61-67) detta le disposizioni finali relative all'applicazione dell'accordo, alla ratifica, all'entrata in vigore, agli emendamenti dell'accordo, all'eventuale adesione di altre parti nonché allo scioglimento dell'organizzazione ed al ritiro di una delle Parti.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica C. 2100, i primi due articoli recano l'autorizzazione alla ratifica degli atti in questione da parte del Capo dello Stato ed il relativo ordine di esecuzione. Quest'ultima è fissata nel giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica dell'ultima delle tre parti che avrà completato le proprie procedure interne.

L'articolo 3, al fine di evitare asimmetrie di trattamento tra le altre due parti della stessa, una sola delle quali (il Regno Unito) è membro della Nato, prevede che le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione, da rilasciarsi ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, possano assumere la forma di licenza globale di progetto (di cui all'articolo 13 della medesima legge), anche nei confronti di operatori giapponesi. Nella sostanza, la normativa di favore prevista dalla legge citata per gli alleati Nato viene quindi estesa al Giappone.

L'articolo 4, comma 1, reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione del provvedimento in esame e provvede alla relativa copertura finanziaria. Il successivo comma 2 stabilisce che agli oneri per l'eventuale istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione in Italia si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5 dispone che il provvedimento in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

C. 30 Brambilla e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere alla II Commissione (Giustizia) il parere di competenza sulla proposta di legge C. 30 Brambilla, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella. Rileva quindi che il provvedimento, che persegue l'obiettivo di rafforzare la tutela degli animali, interviene in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali, ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti, introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti.

Sottolinea che ulteriori interventi concernono: l'introduzione delle sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali; la disciplina delle attività di polizia giudiziaria nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno di animali; la previsione di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato nonché di percorsi formativi specifici per gli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
C. 2088 Governo.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-*bis* Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 24.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

« *d-bis)* personale di condotta ai treni; personale di accompagnamento ai treni; verificatore ai rotabili (treni); istruttori di condotta ai treni (quadri) facenti parte dell'esercizio ferroviario. ».

Conseguentemente all'articolo 121 sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro per l'anno 2026, di 180,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 175,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 172,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 171,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 169,2 milioni di euro per l'anno 2031, di 162,8 milioni di euro per l'anno 2032, di 160,4 milioni di euro per l'anno 2033 e di 157,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

2112-*bis*/XI/24.1. Soumahoro.

ART. 30.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana. ».

2112-*bis*/XI/30.1. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.

ART. 34.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-*bis*.

(Disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità per le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari)

1. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55. Alle lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ».

Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni *con le seguenti:* 100 milioni *e le parole:* 200 milioni *con le seguenti:* 180 milioni.

2112-*bis*/XI/34.01. Soumahoro.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-*bis* Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge C. 2112-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

ricordato che il disegno di legge di bilancio si articola nella sezione prima, recante le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, e nella sezione seconda, dedicata alle previsioni di entrata e di spesa e recante variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative;

esaminati, per quanto di competenza, gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, di cui, rispettivamente, alle Tabelle n. 2 e n. 4, annesse al disegno di legge;

osservato che, per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 191.884,2 milioni di euro nel 2025, a 184.299 milioni di euro per il 2026 e 182.900 milioni di euro per il 2027;

evidenziato, nel merito, che la manovra finanziaria in oggetto reca, nel suo complesso, una serie di misure volte a sostenere e promuovere la crescita del Paese ed introduce interventi finalizzati a rafforzare e migliorare il tessuto socio-economico nazionale;

rilevato, infatti, come il provvedimento rechi misure in materia di sostegno ai redditi, interventi sui contratti dei dipendenti pubblici in base a nuove disposizioni sul trattamento accessorio e sul rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico, misure in materia di trattenimento in servizio e di flessibilità in uscita, misure in materia di pensioni minime, di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero, di previdenza complementare, di trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, misure in materia di congedi parentali e di decontribuzione per le lavoratrici madri e di formazione delle donne vittime di violenza;

considerato, in particolare, che l'articolo 23 prevede un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato;

preso atto che l'articolo 25 prevede, per i trattamenti pensionistici, in via aggiuntiva rispetto alla disciplina della perequazione automatica dei medesimi, un incremento transitorio – con riferimento alle mensilità relative agli anni 2025 e 2026 – per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS;

apprezzato il contenuto dell'articolo 30, che proroga alcune misure di sostegno al reddito, quali l'indennità per i lavoratori della pesca e dei *call-center*, l'integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva, il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, che cessano

l'attività o in caso di riorganizzazione o crisi aziendale, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;

considerato che l'articolo 34 prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi compresi entro il sesto anno di vita del bambino – ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento – un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale;

rilevato che l'articolo 68 estende ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, la disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (*fringe benefits*);

considerato che l'articolo 72 proroga fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, l'esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (decontribuzione Sud),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023. C. 2100 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2100, approvato dal Senato, che prevede la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023;

rilevato che l'accordo di cui si propone la ratifica prevede l'istituzione di una nuova organizzazione internazionale, dotata di personalità giuridica, incaricata di gestire progettazione e sviluppo di una piattaforma aerea di 6ª generazione costituita da Italia, Regno Unito e Giappone, che sostituisce la Svezia, originario partecipante del programma;

rilevato inoltre che l'organizzazione realizzerà tecnologie innovative con rilevanti ricadute in termini di occupazione, competenze e *know-how* per tutto l'ecosistema industriale nazionale, introducendo pertanto l'opportunità di costituire il laboratorio scientifico-tecnologico nazionale e di proiettare in un unico programma di lunga durata la visione strategica di sicurezza dell'Italia;

preso atto che il fabbisogno di personale dell'Agenzia GCAP per la sua fase iniziale ammonta a circa 150 unità, divise equamente tra le Parti, che a partire da agosto 2025 esso raggiungerà una cifra compresa tra le 380 e le 420 unità e che il personale italiano impiegato nell'Agenzia GCAP sarà prevalentemente personale delle Forze armate;

considerato che il personale dell'Agenzia sarà costituito principalmente da funzionari delle amministrazioni delle Parti, in possesso dell'adeguata competenza, tenendo conto dei rispettivi contributi delle Parti, con la possibilità di assumere persone che non siano dipendenti pubblici e, nel caso ci sia bisogno di particolari competenze, per un periodo di tempo limitato, personale di Paesi terzi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla e abb.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 30 Brambilla, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella;

preso atto che provvedimento, perseguendo l'obiettivo di rafforzare la tutela degli animali, interviene in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali, ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti, introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti;

considerato che il provvedimento inoltre reca l'introduzione delle sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali, la disciplina delle attività di polizia giudiziaria nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno di animali, la previsione di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato nonché di percorsi formativi specifici per gli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.